

Spett.le

PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Piazza S. Teresa, 2

72100 - Brindisi

Alla c.a. del Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Alla c.a. del Responsabile del procedimento PAUR

Dott. D'Urso Oscar Fernando

Email: oscar.durso@provincia.brindisi.it

Monopoli (BA), 16 febbraio 2021

Oggetto: Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl – Istanza di PAUR per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne. Riscontro nota n. 0004298 di prot. del 09/02/2021 e contestuale diffida.

Spettabile Sezione,

con Vostra nota prot. n. 0004298 del 9 febbraio 2021, che in questa sede si riscontra, è stato comunicato alla scrivente quanto segue: *“Si trasmettono gli allegati pareri a cui, laddove richiesto, il proponente dovrà dare riscontro entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente”.*

Preme da subito osservare che **viene qualificato parere la nota trasmessa** (e rimessa alla scrivente in allegato a quella che in questa sede si riscontra) **dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi** (prot. di ingresso n. 3642 del 3 febbraio 2021 della Provincia di Brindisi) **alla Sezione in intestazione**, nella quale **il citato Comando dei Vigili del Fuoco non esprime parere alcuno, ma rappresenta alla Provincia di Brindisi**, ovviamente **nella sua qualità di soggetto responsabile e coordinatore della procedura PAUR** in corso, che, dalla documentazione tecnica pubblicata sul *link* relativo alla procedura *de qua*, ha potuto constatare la presenza dell'attività di cui al n° 48 dell'All. I del D.P.R. 1 agosto, 2011, n. 151 (*"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 D.L. 31/05/2010, n. 78, Art. 49 - Disposizioni in materia di conferenza di servizi, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*) ovvero l'attività di *"Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ - Macchine elettriche - Centrali termoelettriche"* assoggettate, in quanto tali, alla disciplina di cui al richiamato D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Ciò rilevato, il Comando fa presente che, ove durante la realizzazione dell'impianto oggetto di PAUR dovesse essere necessario l'utilizzo di apparecchiature e tecnologie e/o sostanze tali da ricondurre lo stesso all'interno dell'All. n. I del D.P.R. n. 151/2011, il titolare dovrà attivare le procedure previste dagli art. 3 e 4 del Regolamento menzionato, secondo le modalità tecniche di cui all'All. n. 1 del D.M. 7 agosto 2012 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"*.

Orbene, quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi non è un parere, ma una segnalazione alla Sezione in intestazione nell'ambito degli adempimenti istruttori che competono a quest'ultima in seno al procedimento di PAUR di cui è questione.

Premesso che non è dato capire quale sia la richiesta istruttoria della spettabile Sezione in intestazione rivolta alla scrivente, si rappresenta che, ove ve ne fossero i presupposti, che allo stato non esistono, la scrivente procederà ai necessari adempimenti indicati dalla normativa richiamata dal Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Brindisi.

Sempre in allegato alla nota che in questa sede si riscontra, la spettabile Sezione in indirizzo rimette, ancora una volta (sic!), la nota prot. n. 809 del 22 gennaio 2021 del Servizio Usi Civici della Regione Puglia (*cfr. All. n. 1*), anch'essa qualificata parere (sic!), già riscontrata dalla scrivente con propria nota del 3 febbraio 2021 (*cfr. All. n. 2*), con la quale quest'ultima, peraltro, rappresentava che le aree interessate dal procedimento PAUR non sono gravate dal vincolo demaniale di uso civico e allegava la tavola già messa a disposizione di tutti gli enti coinvolti sul *link* indicato e che si indica anche in questa sede: <https://www.dropbox.com/t/t4SEQfPGbqd5eUvO>.

Infine, la nota che in questa sede si riscontra, conclude che *"[...] laddove richiesto, il proponente dovrà dare riscontro entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente"*.

Appare del tutto evidente, a questo punto, e facendo un integrale richiamo ai contenuti di tutte le precedenti note della scrivente, che qui si intendono riportati, ma che per comodità si riallegano

(cfr. **All.ti nn. 3 e 4**), che, nella migliore delle ipotesi, la Sezione in indirizzo ignora la *ratio* e la disciplina del PAUR.

L'introduzione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale, avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all'esercizio di un'opera, **risponde a:**

- **un'esigenza di massima semplificazione tramite l'accorpamento della fase decisionale all'interno di una unica conferenza di servizi;**
- **un'esigenza di certezza dei tempi procedurali** tramite l'individuazione di termini determinati e **aventi natura perentoria.**

La Sezione in indirizzo, fino a questo momento, per le ragioni innanzi specificamente espresse, non ha correttamente adempiuto ai compiti di responsabile del procedimento autorizzatorio unico, ruolo che le compete nella fattispecie, limitandosi:

- a rimettere alla scrivente un asserito parere, piuttosto che farlo confluire nella conferenza di servizi, sede nella quale la normativa mira a sostituire la *“serie di valutazioni separate di singoli interessi pubblici”*, che ciascuna amministrazione tende ad *“assolutizzare”*, ponendo se stessa al centro del *“problema”*, con un *“dialogo tra amministrazioni, che conduce ad una valutazione unica, globale e contestuale di tutti gli aspetti coinvolti”* (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 890/2016);
- a reiterare una richiesta già avanzata (anch'essa definita parere) e riscontrata dalla scrivente, con conseguenziale dilatazione dei tempi, foriera di danni per la scrivente.

L'art. 27 *bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, **entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente**, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 del citato articolo, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adequatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio **non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.**

Orbene, la **documentazione** è stata **pubblicata** sul sito *web* della Provincia di Brindisi il **21 dicembre 2020**, per cui, entro il **20 gennaio 2021**, la Sezione in indirizzo nonché le amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, dovevano verificare l'adequatezza e la completezza della documentazione, **assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a ulteriori trenta giorni** per le eventuali integrazioni.

Ciò non di meno, la scrivente ha fatto riferimento, quale data di decorrenza del summenzionato termine, alla comunicazione di avvio del procedimento del **23 dicembre 2020**, ragione per la quale il termine suddetto è scaduto il **22 gennaio 2021**.

Tutte le richieste pervenute, sia quelle tempestive, che anche quelle tardive rispetto al termine del 22 gennaio 2021, sono state comunque evase.

La giurisprudenza è pacifica nell'affermare, in relazione ai termini procedurali, che: *“il loro superamento non si traduce in alcuna illegittimità del provvedimento finale, ma può rilevare ai fini*

risarcitori nel rapporto tra amministrazione e privato e, sul piano interno alla prima, ai fini disciplinari” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1872, 11 ottobre 2013 n. 4980, 15 novembre 2012, n. 5773, oltre che della Sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3172, e della Sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6188; Cons. Stato, Sez. V, del 25 marzo 2016, n. 1239; Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575, Tar Lazio Roma 13 novembre 2017, n. 11299).

Ma non vengano sottovalutati i profili contabili, anche di natura individuale, che la scrivente non si esonererà dal segnalare, ove la Sezione in indirizzo perseverasse nelle condotte dilatorie finora assunte.

Donde, si invita la Sezione in indirizzo ad astenersi da ulteriori condotte dilatorie.

Con Osservanza.

Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia
